

## ACCERTAMENTO

---

### ***I versamenti sul conto del socio rettificano il reddito della società***

di Marco Bargagli

La **normativa sostanziale di riferimento** in tema di **indagini finanziarie** è contenuta, ai **fini delle imposte sui redditi**, nell'articolo [articolo 32, primo comma, n. 2 del D.P.R. 600/1973](#).

In particolare, a livello operativo:

- i **versamenti non giustificati** transitati sui **conti correnti del contribuente** rettificano in aumento la base imponibile, come **maggiori elementi positivi di reddito**;
- i **prelevamenti effettuati** non risultanti dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, si considerano **maggiori ricavi o compensi** con simmetrica **rettifica del reddito**.

Con specifico riferimento ai **prelievi bancari non giustificati**, il **D.L. 193/2016** convertito, con modificazioni, dalla **Legge 225/2016**, ha previsto che: *“sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”*.

Quindi, con **decorrenza 3 dicembre 2016**:

- è stata abrogata la **presunzione legale** relativa ai **prelevamenti non giustificati** a carico **dei professionisti**;
- **unicamente a carico delle imprese**, con riguardo **ai prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 000 euro mensili**, opera ancora la **presunzione di evasione fiscale** [[art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973](#)].

Ai **fini Iva**, ai sensi dell'[articolo 51, secondo comma, n. 2 del D.P.R. 633/1972](#):

- i **versamenti** transitati sui conti correnti sono considerati, **qualora non giustificati da parte del contribuente, cessioni di beni e/o prestazioni di servizio** senza l'emissione della prescritta fattura (**ipotesi di vendite in nero**);
- i **prelevamenti**, sono considerati **“acquisti senza fattura”**, a meno che il contribuente **non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni**, ovvero che **non si riferiscono ad operazioni imponibili**.

Sul tema delle **indagini finanziarie**, con l'[ordinanza n. 21424](#) depositata in **data 15 settembre**

**2017**, la suprema Corte di cassazione si è espressa sulla **rilevanza fiscale dei versamenti non giustificati** da parte dei soci, sui conti correnti a loro intestati, con particolare riferimento alla **rettifica in aumento** del reddito in capo alla società di cui fanno parte.

Sulla base di un **costante orientamento** espresso dalla **giurisprudenza** (cfr. *ex multis* Corte di cassazione, [sentenza n. 8112 del 22 aprile 2016](#)), in **sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi**, l'utilizzazione dei dati **risultanti dalle copie dei conti correnti bancari** acquisiti dagli istituti di credito, **non può ritenersi limitata**, in caso di società di capitali, **ai conti formalmente intestati all'ente**.

Quindi, si potranno utilizzare anche **dati e notizie risultanti dai conti intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali**, qualora risulti provata **dall'Amministrazione finanziaria**, anche **tramite presunzioni**, la **natura fittizia dell'intestazione** o, comunque, la **sostanziale riferibilità** all'ente dei conti medesimi o di **alcuni loro singoli dati**, **senza la necessità di provare che tutte le movimentazioni** di tali rapporti **rispecchino operazioni aziendali**, tenuto conto che sulla base delle disposizioni attualmente vigenti **incombe sul contribuente dimostrarne l'estranchezza alla propria attività di impresa**.

In buona sostanza, secondo gli ermellini, l'Ufficio finanziario può **valorizzare dati e notizie** risultanti non solo dai **depositi bancari intestati alla società**, ma anche da quelli scaturenti dai **conti correnti intestati ai soci**, a condizione che sia **dimostrata la natura fittizia del rapporto bancario**.

Sul **medesimo solco interpretativo**, si cita la [sentenza n. 355/45/2016](#) emessa dalla **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**, nella quale il giudice ha affermato che in tema di accertamento l'Ufficio finanziario può utilizzare, **nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla Legge**, le **risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci** riconducendo alla medesima società le **operazioni ivi riscontrate**, tenuto conto che **si può presumere**, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la **sostanziale sovrapposizione** degli interessi personali e societari, nonché **identificare in concreto gli interessi economici** perseguiti dalla **società con quelli stessi dei soci** (cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 6595 del 15 marzo 2013](#)).

Infatti, come anche affermato dalla Corte di cassazione, nella successiva [sentenza n. 20668 del 1 ottobre 2014](#), tali **rapporti di contiguità** rappresentano **elementi indiziari** che assumono **consistenza di prova presuntiva legale** ove il **soggetto formalmente titolare del conto** non sia **in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale**.

Seminario di specializzazione

## ILLECITI FINANZIARI CORRELATI ALL'EVASIONE FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)